

Il popolo (Seconda Parte)

COME È REGOLATA L'IMMIGRAZIONE DAI PAESI EXTRACOMUNITARI

Il grande flusso migratorio verso i Paesi dell'Unione europea induce i Governi ad adottare strumenti di controllo per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina.

ENTRARE IN ITALIA

LO STRANIERO EXTRACOMUNITARIO che si presenta alla frontiera italiana può varcarla solo se:

- 1) è in possesso di un PASSAPORTO o un DOCUMENTO VALIDO;
- 2) ha un regolare VISTO D'INGRESSO per TURISMO o LAVORO (durata di 90 giorni)
- 3) non risulta essere un PERICOLO per la PUBBLICA SICUREZZA
- 4) dimostra di avere MEZZI di SUSSISTENZA SUFFICIENTI

CHI NON HA questi requisiti viene RESPINTO con la POSSIBILITA' DI FARE RICORSO negli 8 giorni successivi.

NON possono essere RESPINTI alla frontiera o ESPULSI se entrati IRREGOLARMENTE:

- 1) I MINORI (salvo il diritto di non essere separati dai genitori)
- 2) GLI STRANIERI CON CONIUGE DI NAZIONALITA' ITALIANA
- 3) LE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA o con figli MINORI DI 6 MESI
- 4) CHI PUO' ESSERE OGGETTO DI DISCRIMINAZIONE NEL PROPRIO PAESE per lingua, razza, sesso, opinioni POLITICHE E RELIGIOSE.

Infatti L' ART.10, co.3 Cost. prevede che <<Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha DIRITTO DI ASILO nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge>> Un'apposita Commissione, accertata l'esistenza delle condizioni previste dalla legge, riconosce allo straniero lo STATUS DI RIFUGIATO che dà diritto all'accesso al lavoro e all'alloggio, all'assistenza sociale e sanitaria.

Per completezza a tal proposito occorre parlare anche dell'ISTITUTO DELL'ESTRADIZIONE.

L'estradizione (termine composto dal latino EX "fuori" e TRADIZIO "consegna") è un istituto per il quale lo straniero, imputato di un reato o sfuggito all'esecuzione di una pena, viene consegnato alle autorità del proprio Paese su domanda di queste.

La nostra Costituzione, in armonia con quanto stabilito a proposito del DIRITTO DI ASILO, dispone che la domanda di estradizione NON PUO' ESSERE ACCOLTA dalle autorità italiane se lo straniero E' IMPUTATO PER REATI POLITICI.

Secondo la più recente dottrina, sono reati politici quelli commessi al fine di lottare CONTRO UN REGIME AUTORITARIO per affermare i valori di LIBERTA' e di DEMOCRAZIA che in Italia sono riconosciuti come FONDAMENTALI dalla Costituzione. Sono tali ad es. la libertà di riunione, di associazione, di pensiero, ecc.

E' consentita l'estradizione per il reato di GENOCIDIO, in considerazione della sua ripugnanza, anche se commesso per pretese motivazioni POLITICHE

RIMANERE IN ITALIA

Per rimanere più di 90 giorni gli STRANIERI EXTRA-COMUNITARI devono chiedere un PERMESSO DI SOGGIORNO e LAVORARE. Esso va RINNOVATO a scadenze precise per non diventare irregolari.

Per integrarsi va richiesta la CARTA DI SOGGIORNO da CHI

- 1) ha vissuto REGOLARMENTE IN ITALIA da almeno 6 ANNI
 - 2) abbia UN CONIUGE TITOLARE di CARTA DI SOGGIORNO
 - 3) sia FIGLIO MINORENNE DI CHI POSSIEDE LA CARTA DI SOGGIORNO.
- Questo documento va rinnovato ogni 10 anni

LA POSIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO IN ITALIA

L'art.2 Cost. riconosce i DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO (diritto alla vita, a non essere sottoposto a pene crudeli o inumane, a non essere schiavizzati, alla sicurezza personale, a poter tutelare nei tribunali i propri diritti, a professare la propria religione, a manifestare liberamente il proprio pensiero) quindi le leggi dello Stato non possono in alcun caso contravvenire a questa regola generale. Essi vanno riconosciuti a tutti anche agli stranieri compresi quelli irregolarmente presenti sul territorio italiano.

Questi godono anche del DIRITTO ALL'ASSISTENZA SANITARIA in base all'art.32 Cost. che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e del DIRITTO ALL'ISTRUZIONE che riguarda tutti i minori soggetti all'obbligo scolastico cittadini o stranieri regolarmente o irregolarmente presenti sul territorio italiano

Lo straniero CITTADINO DI UNO STATO COMUNITARIO, membro cioè dell'U.E., gode nello stato ospitante degli stessi diritti riconosciuti ai cittadini.

Lo straniero CITTADINO DI STATI EXTRA-COMUNITARI, ai fini dell'INTEGRAZIONE ha diritto:

- 1) all'UNITA'DEL NUCLEO FAMILIARE (possibilità di chiedere l'ingresso per tutta la famiglia o il ricongiungimento successivo)
- 2) all'ASSISTENZA SANITARIA
- 3) all'ISTRUZIONE
- 4) ALL'ALLOGGIO per chi ha un regolare permesso di soggiorno. Può fare cioè domanda per alloggi POPOLARI, chiedere un mutuo per l'acquisto della prima casa oppure accedere al Fondo Sociale per il sostegno agli affitti